

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1081

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, ANTONI, BEMPORAD, BIONDI, BOFFARDI INES, BOGI, CANEPA, CATTANEI, D'ALEMA, DULBECCO, FARAGUTI, GAMBOLATO, MANFREDI MANFREDO, ORSINI BRUNO, PASTORE, RICCI, SANGUINETI, SANTI, SCAJOLA, ZOPPI

Presentata il 4 dicembre 1979

Interventi per i Comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure colpiti dall'alluvione del 21 settembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella notte tra il 20 e il 21 settembre 1979 si è abbattuta sulla zona di Levante della provincia di Genova una violenta alluvione che ha colpito pesantemente i Comuni di Sestri Levante e Casarza Ligure. Notevoli danni hanno subito le opere pubbliche e le attività produttive, sia per la violenza delle acque che per la durata dell'inondazione.

Secondo gli elementi di cui si è potuto disporre, i danni alle opere pubbliche ammontano a circa 12 miliardi, riguardanti in prevalenza la rete fognaria, la viabilità e le opere idrauliche di competenza regionale.

I danni diretti alle attività economiche possono, di massima, valutarsi in 12 mi-

liardi, di cui ben 10 subito dagli stabilimenti della Fabbrica italiana tubi - FIT di Sestri Levante che occupa 2.500 lavoratori e che costituisce la maggiore attività industriale privata della provincia di Genova. La situazione della FIT è particolarmente grave perché ai danni diretti sopra indicati si aggiungono quelli indiretti derivanti dalla forzata sospensione di ogni attività per alcuni mesi.

Per gli interventi di prima necessità sono già stati impegnati 440 milioni da parte della Regione e 200 milioni da parte del Ministero dell'Interno.

Emerge pertanto la necessità di adeguati organici e urgenti interventi dello Stato, del tipo di quelli posti in essere in occasione di altri analoghi eventi cala-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mitosi che hanno colpito il nostro paese e per ben due volte la Liguria nell'ultimo decennio.

La presente proposta di legge ha lo scopo di porre in essere gli interventi che si ritengono congrui rispetto alla gravità dei danni cui si deve far fronte.

L'articolo 1 indica nei comuni di Se-stri Levante e di Casarza Ligure, che sono stati i più colpiti dagli eventi calamitosi, l'ambito territoriale di applicazione della legge e conferisce alla Regione Liguria un contributo speciale di 12.000 milioni affinché la stessa possa dar corso, in collaborazione con gli enti locali, alla esecuzione di opere pubbliche di sua competenza, in specie quelle di carattere idraulico necessarie per riparare i danni con modalità e soluzioni tecniche tali da prevenire il ripetersi di altri eventi calamitosi. Inoltre l'articolo prevede l'assegnazione di un contributo straordinario alla Regione di 1.500 milioni per definire le pratiche ancora in sospeso, relative ai danni agli edifici privati (lettera f) articolo 14, decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito con modificazioni della legge 12 dicembre 1970, n. 979) provocati dall'alluvione del 1970.

L'articolo 2 prevede l'assegnazione di uno stanziamento straordinario all'ANAS di 1.000 milioni affinché la stessa possa provvedere alla riparazione dei danni provocati dall'alluvione alle strade statali con soluzioni tecniche atte a prevenire in futuro altre inondazioni e correlate alle ope-

re idrauliche la cui esecuzione è di competenza della Regione.

L'articolo 3 prevede il rifinanziamento del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, attualmente esaurito, per un importo limitato alle strette esigenze relative ai danni subiti da tale settore.

L'articolo 4 riconosce alle opere pubbliche da realizzare il carattere di pubblica utilità ed ai relativi lavori il carattere dell'indifferibilità e urgenza.

L'articolo 5 prevede a favore delle aziende produttive danneggiate la possibilità di ottenere i finanziamenti a tasso agevolato con modalità analoghe a quelle previste dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, relativa all'alluvione di Genova dell'ottobre 1970.

L'articolo 6 prevede in particolare alcune estensioni della destinazione d'uso dei finanziamenti precitati, onde poter far fronte più compiutamente alla particolarità dei danni diretti e indiretti provocati da questa alluvione.

Gli articoli 7 e 8 prevedono il rifinanziamento dei fondi centrali chiamati ad operare per i finanziamenti agevolati da concedere alle aziende produttive.

Gli articoli 9, 10 e 11 prevedono dilazioni nel pagamento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali, limitatamente alle imprese direttamente danneggiate dall'alluvione e come tali dichiarate dal prefetto.

L'articolo 12 contiene disposizioni finanziarie relative all'applicazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per provvedere alle necessità di ripristino nei comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure danneggiati dagli eventi alluvionali del 21 settembre 1979, è assegnato alla regione Liguria un contributo speciale di lire 12.000 milioni.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di strade non statali, di opere idrauliche e di ogni altra opera di interesse locale nonché alla concessione di contributi per il riattamento e il ripristino degli immobili privati.

È assegnato inoltre alla regione Liguria un contributo speciale di lire 1.500 milioni per completare l'erogazione dei contributi previsti dalla lettera f) dell'articolo 14-*quater* della legge 12 dicembre 1970, n. 979.

La complessiva somma di lire 13.500 milioni di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

ART. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali nei comuni di cui all'articolo 1, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979.

Sullo stanziamento del comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa.

con i miglioramenti tecnico-strutturali necessari.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dallo articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

ART. 3.

Agli interventi nel settore agricolo resi necessari dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge si provvede con il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, mediante l'incremento della dotazione del fondo stesso di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

ART. 4.

Le opere da eseguirsi ai sensi degli articoli 1 e 2 sono dichiarate di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

ART. 5.

Alle imprese di ogni dimensione dei settori della industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e spettacolo, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, possono essere concessi finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, nonché ai sensi della presente legge.

Il tasso di riferimento relativo ai finanziamenti di cui al presente articolo sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario, comprensivo di ogni spesa e onere accessorio, è fissato nel 7,50 per cento per

i finanziamenti alle imprese industriali commerciali turistiche e dello spettacolo e nel 5 per cento per le imprese artigiane.

La durata delle operazioni comprende un periodo di preammortamento non superiore ai due anni.

ART. 6.

Limitatamente alle imprese industriali, i finanziamenti di cui all'articolo precedente possono essere destinati anche:

a) al consolidamento di debiti a breve termine nei confronti degli Istituti di credito contratti per finalità aziendali prima degli eventi calamitosi;

b) alla copertura delle perdite di gestione provocate dalla sospensione della attività.

Per le imprese di cui all'articolo 5 le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1979, 1980 e 1981.

Al fine di accelerare l'istruttoria e di facilitare la definizione delle pratiche di finanziamento, gli Istituti di credito potranno operare per l'acquisizione delle garanzie primarie anche in deroga ai propri statuti e alle leggi che li regolano.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli Istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al precedente ed al presente articolo è fissato al 30 aprile 1980.

ART. 7.

È autorizzato l'ulteriore apporto di lire 25.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 979, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni e integrazioni.

Detto importo di lire 25.000 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10.000 milioni nell'anno 1980 e di lire 15.000 milioni nell'anno 1981.

ART. 8.

Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane. A tal fine detto fondo è aumentato di lire 160 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

ART. 9.

Alle imprese che hanno sede o che comunque svolgono la prevalente attività nei comuni di Sestri Levante e di Casarza Ligure, e la cui condizione di impresa danneggiata sia stata attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal prefetto, è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese stesse per i periodi di paga compresi tra il primo gennaio e il trenta giugno 1980.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi o altri oneri nel termine di un biennio, a decorrere dal 1° settembre 1980.

ART. 10.

A favore delle imprese indicate nell'articolo 9 è sospeso il pagamento dei ratei scadenti nei primi due quadrimestri del 1980 dell'impresa sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

La riscossione delle imposte, sospesa a norma del precedente comma, è effettuata a partire dalla scadenza di novembre 1980 in sei rate, senza applicazione degli interessi previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*septies* del testo unico delle norme della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

ART. 11.

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo 9, tenute, successivamente alla data del 21 settembre 1979, ai versamenti di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensate dai versamenti stessi per il primo semestre 1980 e devono comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1980 anche le operazioni effettuate nel primo semestre suddetto. L'imposta corrispondente può essere versata in quattro rate trimestrali di cui la prima con scadenza entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1980.

ART. 12.

All'onere di lire 14.960 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere complessivo di lire 25.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni 1980 e 1981 si provvede mediante iscrizione dei relativi stanziamenti negli stati di previsione del Ministero del tesoro.